



COMUNE DI CAMISANO VICENTINO

PROVINCIA DI VICENZA

Cod. Fisc. 80007050240

C.A.P. 36043

ORDINANZA N. 92 DEL 18-12-2014

Reg. Gen. N. 100
Prot. n. 16333/AS/II

Oggetto: Combustione controllata sul luogo di produzione di materiale vegetale residuale naturale derivante da attività agricole o da attività di manutenzione di orti o giardini privati

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Visto il vigente Regolamento di Polizia Rurale, approvato con Deliberazione di C.C. n. 59 del 26.09.1997;
Visto il Regolamento del servizio raccolta rifiuti approvato con Deliberazione di C.C. n. 2 del 24.03.2011;
Visto il D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 "Nuovo codice della strada" e s.m.i.;
Visto il D.Lgs 152/2006;
Visto l'art. 56 - Disciplina della combustione controllata sul luogo di produzione di residui vegetali – della Legge Regionale 2 aprile 2014, n. 11 - Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2014;
Visto l'art. 59 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 "Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza";
Visto l'art. 7-bis del Decreto Legislativo 10.08.2000, n. 267;

ORDINA

È consentita la combustione controllata sul luogo di produzione di materiale vegetale residuale naturale derivante da attività agricole o da attività di manutenzione di orti o giardini privati, effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini, in conformità all'art. 56 della Legge Regionale 2 aprile 2014, n. 11.

Nelle more dell'adeguamento del Regolamento comunale di Polizia Rurale alle disposizioni di cui all'art. 56 comma 2 della L.R. 11/2014, è consentita la combustione controllata del succitato materiale residuale vegetale nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. è fatto divieto di procedere alla combustione del materiale vegetale nel periodo dal 15 aprile al 15 ottobre, e negli orari dalle ore 19.00 alle ore 6.30;
2. le attività devono essere effettuate sul luogo di produzione, a non meno di 50 metri e comunque ad adeguata distanza da edifici di terzi e dalle strade, in cumuli di dimensione limitata avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;
3. le operazioni devono svolgersi nelle giornate di assenza di vento, assicurando, fino alla completa estinzione di focolai e braci, costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo, o di persona di sua fiducia, e che il fumo prodotto dalla combustione non crei problemi di visibilità lungo le strade o disturbo ai residenti delle abitazioni limitrofe;
4. le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui al presente articolo sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti;
5. è fatto assoluto divieto di combustione di rifiuti o altro materiale che non rientri nella categoria di materiale vegetale residuale naturale derivante da attività agricole o da attività di manutenzione di orti o giardini privati.

Chiunque violi le disposizioni di cui ai punti 2, 3 e 4 è soggetto all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 34 Regolamento del servizio raccolta rifiuti approvato con Deliberazione di C.C. n. 2 del 24.03.2011, dell'art. 15 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 "Nuovo codice della strada" e s.m.i., nonché del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale".

Per le violazioni di cui al precedente punto 1, e per le altre violazioni le cui sanzioni non sono contemplate da leggi o regolamenti, si applica una sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 150,00, con pagamento in misura ridotta pari ad € 50,00 in applicazione delle norme di cui alla Legge 24.11.1981 n. 689.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ECOLOGIA
SEGATO ALDALBERTO